



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 42/37 del 22.10.2019

Linee guida per il biennio il 2019 – 2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau".

1. Premessa

Il presente documento detta per il biennio 2019 – 2020 le "Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" ¹.

2. I principi generali e i requisiti di accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 di questo documento².

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

¹ Resta inteso che il REIS gestito a valere sui fondi già assegnati alla data di approvazione definitiva delle presenti linee guida, è disciplinato dalle linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 31/16 del 19 giugno 2018, così come integrate dalla Delib.G.R. n. 38/20 del 26 settembre 2019.

² Ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge regionale 18/2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

2.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

2.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle presenti linee guida, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 3.300
2	euro 4.200
3	euro 5.100
4 e superiori a 4	euro 5.460



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Priorità 2

ISEE euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 2.700
2	euro 3.600
3	euro 4.500
4 e superiori a 4	euro 4.860

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 1.200
2	euro 2.100
3	euro 3.000
4 e superiori a 4	euro 3.900

2.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due indicatori: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

4. I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle presenti Linee Guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare³.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

³ Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 18/2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS).

5. Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

6. Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo⁴.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo

⁴ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 18/2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

familiare individuato dal Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

7. Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto al paragrafo 2 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

8. Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il biennio 2019-2020

Le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'attuazione del REIS sono impegnate a favore delle amministrazioni che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare del sussidio economico, definiti dalle presenti Linee guida e secondo graduatorie comunali.

Entro 15 giorni dall'approvazione definitiva delle presenti Linee guida, i Comuni pubblicano gli Avvisi per l'individuazione dei destinatari del REIS.

I Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie, entro 15 giorni dalla loro definitiva approvazione, fornendo i seguenti elementi esclusivamente tramite il sistema informativo SIPSO:

- atto di approvazione della graduatoria;
- numero di destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, suddivisi per priorità;
- ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, articolato nelle priorità declinate al paragrafo 2.

Ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Le risorse stanziare dal bilancio regionale nel biennio 2019-2020 per il REIS sono assegnate, nelle more dell'adeguamento della normativa regionale vigente finalizzato a una gestione più efficace ed efficiente che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tenga conto dell'effettiva capacità operative dei singoli PLUS e dei Comuni, al Comune / Unione di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente secondo i seguenti criteri: il 30% in parti uguali; il 35% in proporzione all'ultimo dato ISTAT di popolazione disponibile e il 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari.

Il Comune/Unione in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente provvede a trasferire con i medesimi criteri le risorse ai singoli Comuni o, nel caso di gestione associate del REIS, a porre in essere gli adempimenti convenzionali necessari alla corretta ripartizione delle risorse regionali assegnate.

Entro 30 giorni dall'approvazione delle graduatorie, i Comuni/Unioni in cui insiste l'Ufficio di Piano dell'ambito del PLUS territorialmente competente, comunicano alla Direzione Generale delle Politiche Sociali eventuali economie. Le somme verranno riprogrammate con deliberazione della Giunta regionale per le medesime finalità previste dalla legge regionale n. 18/2016.

Le risorse delle annualità 2019 e 2020 sono utilizzate dai beneficiari con i seguenti criteri:

- in primo luogo sono destinate al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti ammessi al REIS, nella misura massima dell'80%;
- in secondo luogo, fermo restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, la somma residua è destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale, nella misura minima del 20%.

Ogni patto di inclusione sociale può essere definito con un costo fino a 6.000 euro, destinato a finanziare i sostegni del nucleo familiare con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio di cui al paragrafo 2.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 18/2016, una quota pari all' 1,5% dello stanziamento annuale è destinata, in parti uguali, agli ambiti PLUS o ai Comuni (v. art. 8, comma 30, della L.R. n. 1/2018) per le spese per il personale o per i servizi esterni che si occupano della gestione della misura.

Le economie REIS relative all'annualità 2018 e precedenti sono riversate nel bilancio regionale e redistribuite ai Comune / Unioni di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente, prioritariamente in base ad eventuali esigenze non soddisfatte dai Comuni per carenza delle risorse assegnate, in subordine in proporzione alla spesa sostenuta da ciascun Comune.

Le presenti Linee guida non riguardano gli interventi che in autonomia i Comuni, con proprie risorse, destinano a particolari situazioni di disagio economico e sociale presenti nei propri territori.

9. I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

I criteri di premialità sono definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

10. Le procedure unitarie di pubblicizzazione delle misure dell'intervento

La Direzione generale delle Politiche sociali, anche in collaborazione con il Servizio della Comunicazione della Presidenza della Regione, individua apposite risorse nel bilancio regionale e relativi strumenti di promozione immediatamente utilizzabili (il sito istituzionale, Sardegna Partecipa, animazione territoriale, ecc.) per l'attuazione di un Piano di comunicazione istituzionale volto a promuovere e informare i beneficiari del REIS.

11. L'utilizzo delle risorse del fondo per sindrome di burnout, destinato ad azioni di contrasto della sindrome negli operatori che lavorano nel campo delle politiche sociali

A valere sulle risorse assegnate a ciascun beneficiario, una quota pari all' 1,5% è destinata ad azioni di contrasto della sindrome di burnout. Le attività connesse saranno gestite in raccordo con la Direzione generale delle Politiche Sociali, sulla base di un programma complessivo rivolto a tutto il territorio regionale.

Gli interventi da realizzare saranno programmati secondo le seguenti tipologie:

- interventi individuali e/o di gruppo;
- interventi preventivi e/o di cura.

12. Il monitoraggio e la valutazione, il sistema informativo

Il sistema informativo necessario al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle attività relative al REIS è il SIPSO (Sistema Informativo delle Politiche Sociali), componente del Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), finanziato dai Fondi FESR e FSE 2014-2020.

I comuni titolari delle risorse destinate all'attuazione del REIS 2019 e 2020 alimentano il sistema informativo SIPSO con:

- la comunicazione degli esiti delle graduatorie degli avvisi REIS;
- l'inserimento delle anagrafiche dei destinatari del REIS;
- i dati relativi all'avanzamento dell'erogazione dei sussidi e dei progetti di inclusione attiva;
- i dati relativi agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale 18/2016 e dalle presenti Linee guida.

13. La governance per l'attuazione del REIS

La governance del REIS è assicurata dal Tavolo permanente regionale costituito con decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con il compito :



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- di monitorare le fasi di attuazione del REIS, compresa l'organizzazione e la gestione degli interventi sulla base di un apposito programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della L.R. n. 18/2016;
- di proporre eventuali modifiche alle presenti Linee guida;
- di programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via via disponibili (statali, regionali e comunitarie).

Il Tavolo permanente si avvarrà dell'Osservatorio regionale sulle povertà, una volta istituito ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, con - in particolare - le seguenti finalità:

- a) raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);
- b) raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi).

La Regione altresì, tramite la Direzione generale delle Politiche sociali, assume le seguenti funzioni:

- relazioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento della misura regionale con quella nazionale;
- collaborazione con l'INPS, al fine di poter fruire delle banche dati INPS, nelle attività di attuazione del REIS e nel monitoraggio e valutazione degli interventi;
- integrazione delle azioni di competenza della Direzione generale delle Politiche Sociali con quelle in capo alle altre Direzioni generali del Sistema Regione, anche in sede di Coordinamento delle Direzioni generali;
- creazione, anche attraverso appositi accordi e protocolli d'intesa, di una rete regionale con le istituzioni pubbliche, con i soggetti del Terzo settore, con gli ordini e le associazioni professionali, con le organizzazioni sindacali, che costituisca il riferimento unitario per gli Ambiti Plus / Enti Locali nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti;
- convocazione sistematica del Coordinamento degli Ambiti Plus, organismo già formalmente costituito, per la definizione di accordi e procedure, e per la diffusione di buone prassi e per l'individuazione di modalità operative dei "tavoli tematici dedicati" (previsti dall'art. 9 della legge regionale) che ogni Ambito Plus è chiamato ad istituire nel proprio territorio.

In particolare il modello di presa in carico, definito dalla legge regionale, pone in capo agli Ambiti Plus la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario, del progetto personalizzato. A tal fine richiede che si attivi un sistema coordinato di interventi e servizi sociali, assicurando la massima collaborazione tra il Comune, l'ASPAL e l'équipe multidisciplinare istituita a livello di ambito. L'équipe multidisciplinare è chiamata a progettare, attuare e monitorare il piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione delle famiglie destinatarie del REIS, coinvolgendole attivamente nel processo di superamento delle condizioni di deprivazione. L'équipe multidisciplinare si avvale del supporto dei comitati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

locali di garanzia sociale e dei tavoli tematici dedicati, come previsto dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi. A tal fine, i Comuni e gli Ambiti PLUS che non abbiano provveduto, sono tenuti istituire i suddetti organismi.

Pertanto, le attività di monitoraggio di competenza regionale dovranno riguardare anche la verifica della reale istituzione degli organismi previsti dal richiamato comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016 e le modalità di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie indirizzate al rafforzamento degli Uffici di Piano degli Ambiti Plus finalizzato all'attuazione del REIS.